

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DECIMA SEZIONE CIVILE

Udienza del 20.11.2020

Alle ore 9.30, chiamata la causa civile iscritta al n. 3525-2019 R.G., dinanzi al sottoscritto Giudice sono comparsi l'Avv. [redacted] per la parte attrice, e l'Avv. [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted] per l'istituto di credito; gli ulteriori convenuti non sono costituiti.

L'Avv. Legato deposita il testo originale dell'atto di citazione in rinnovazione inviato il 6.11.2019 per la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti di O.F. [redacted]

Il Giudice, visti gli atti rileva che l'atto di citazione in rinnovazione appena indicato è irrituale, poiché è composto da copia dell'originario atto di citazione, contenente la data di udienza di comparizione del 5 maggio 2018, mentre è stato inviato per la notificazione il 6.11.2019, nonché da copia dell'ordinanza resa il 30.9.2019;

rilevato che la relazione di notificazione ex art. 143 c.p.c. è carente dell'indicazione delle generalità della persona intepellata dall'Ufficiale Giudiziario nel luogo di residenza del destinatario della notificazione circa l'attuale residenza di questa persona, che – come risulta dal certificato anagrafico allegato all'atto di citazione – alla data del 24.10.2019 era residente in Monterotondo (Rm), [redacted]

rilevato che la relazione di notificazione ex art. 143 c.p.c. del 6.11.2019 non contiene la necessaria indicazione delle eventuali ricerche intese a reperire il destinatario (cfr. Cass.4120/90; 3025/87; 6595/86; 4120/1990; 11428/1996; 3799/1997; 6257/1997; 18385/2003; 4339/2001; 12589/2002; 1180/2006; 5509/1999), né riporta le generalità della persona che ha reso le suindicate generiche

relazione negativa, neppure ove non meglio ind.

informazioni, che non riguardano le ricerche dell'attuale luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario della notificazione;

considerato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: [...] "la notificazione con le modalità di cui all'art. 143 cod. proc. civ., per le persone irreperibili, richiede l'oggettiva impossibilità per il notificante di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del notificando, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dall'ordinaria diligenza; pertanto, in caso di trasferimento del destinatario dai luoghi indicati nei registri anagrafici, è necessario che all'indagine anagrafica siano seguite ricerche e richieste di informazioni intese a reperirlo" (Cass., sez. 2, sent. 6257 del 10.7.1997, in C.E.D. Corte di Cassazione, RV. 505887; conf. Cass. 5288/83; 12223/95; 3799/97; 1092/1998; 4339/2001; 2504/2002; 1180/2006; 6462/2007; 20971/2012);

rilevato che la "notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. deve ritenersi nulla qualora l'ufficiale giudiziario non fornisca nella relata alcuna indicazione in ordine alle ricerche e indagini compiute per accertare la residenza del destinatario" (Cass, sez. 1, sent. 3799 del 2.5.1997, ivi, RV. 504028) e che questa situazione determina la rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass., sez. 1, sent. 4365 del 28.6.1988);

considerato che: "Non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, l'ufficiale giudiziario, ove verifichi, in uno stabile privo di portiere, l'assenza del nominativo del soggetto destinatario della notifica in corrispondenza dell'interno che il richiedente indica quale luogo di residenza, e ove constati la presenza, invece, del nominativo di altri soggetti i quali risultino momentaneamente assenti, deve procedere comunque alla notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., e non può limitarsi invece - tanto più in un ampio e moderno contesto urbano - a stendere una

relazione negativa, neppure ove fondata sulle informazioni negative delle altre "persone del luogo", non meglio indicate con nomi e generalità (Cass., Sez. I civile, sent. n. 11138 del 16.7.2003, ivi, Rv. 565139)";

considerata la necessità di avere la descrizione delle attività di ricerca del destinatario della notificazione concretamente svolte, non essendo tale la precitata dichiarazione della imprecisata persona trovata sul posto, essendo stato chiarito che: "In tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell'assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell'indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura 'famiglia' seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito)."

(Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 8638 del 3.4.2017, ivi, Rv. 643689-01);

considerato il principio secondo cui: "Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto." (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 24107 del 28.11.2016, ivi, Rv. 642274-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., Sentenze n. 18385 del 2.12.2003 e n. 2976 del 10.2.2006);

ritenuta la nullità della notificazione dell'atto di citazione eseguita con le formalità di cui all'art. 143 c.p.c. in data 6.11.2019 e ritenuta la nullità dell'atto di citazione notificato il 14.1.2019 all'altro convenuto, Tommaso Belli, poiché l'atto giudiziale contiene la data dell'udienza del 5.5.2018;

P.Q.M.

Visto l'art. 291 c.p.c.;

dichiara la nullità della notificazione e dell'atto di citazione di cui all'espositiva che precede e assegna il termine perentorio di novanta giorni per la rinnovazione di tali atti, al fine di instaurare il contraddittorio nei confronti dei suindicati convenuti;

qualificata la domanda giudiziale di cui all'atto di citazione come querela di falso, dispone la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, a cura della Cancelleria.

Rinvia la causa all'udienza del 11 giugno 2021, ore 9.30.

Verbale chiuso alle ore 10.07.

Il Giudice

Daniela Gaetano